



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

I Sezione CIVILE

Il Giudice dott. Raffaella Mascarino,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19/07/2017, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **9001/2017** promossa da:

_____, con il patrocinio dell'avv. QUADRUCCIO
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE N. 7 BOLOGNA presso il
difensore avv. QUADRUCCIO FRANCESCO

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO (C.F. 91383700373)**

RESISTENTE

P.M.

INTERVENUTO

Con ricorso depositato in data 2giugno 2017, la ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Bologna, notificatole in data 3 maggio 2017, con il quale è stata respinta la sua richiesta di protezione internazionale e di protezione umanitaria.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio né è comparso all'udienza fissata.

La Commissione Territoriale non ha trasmesso copia del verbale delle dichiarazioni rese dal richiedente in sede di audizione svoltesi dinanzi a sé, né note difensive.

Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio non formulando alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

All'udienza del 19 luglio 2017, la ricorrente è comparsa personalmente ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Ho lasciato il mio Paese il 20 luglio 2015.



PDF Eraser Free

Sono arrivata direttamente in Italia con un volo aereo da Shanghai con scalo in Corea. Sono giunta in Italia a Milano la sera stessa.

Ho presentato domanda di protezione internazionale a Bologna su consiglio di alcuni miei conoscenti.

Avevo il passaporto ed un visto turistico.

Sono nata a Luo Yan, nella provincia di Henan, nella parte interna e settentrionale della Cina.

Ho vissuto anche nel sud della Cina, dal 2012 quando sono iniziati i miei problemi.

Sono sposata e divorziata. Ho avuto tre figli, una maggiorenne e due minorenni. Vivono in Cina.

Ho frequentato la scuola elementare. Lavoravo come commerciante in un negozio di casalinghi.

Sono fuggita dalla Cina per motivi religiosi. Professo la religione cristiana evangelica.

Mi sono avvicinata a tale confessione quando avevo 15 anni. Tuttavia dopo circa un anno una mia parente è stata arrestata in quanto professava quel culto. Ho avuto paura e mi sono temporaneamente allontanata da quel credo.

Nel villaggio in cui vivevo c'era una comunità di circa una decina di persone che professavano il mio credo.

Ci trovavamo in una house-church e c'era un sacerdote che faceva le funzioni. Anche una mia parente era a capo di tale gruppo.

Queste funzioni venivano svolte in segreto. Ci riunivamo alla sera e la mia parente conduceva le preghiere, la lettura della Bibbia e praticava le confessioni.

La prima domenica di ogni mese svolgevamo il rito dell'eucarestia.

Nel 2012, nella città di Lou Yang dove avevo il negozio ho ospitato un capo di questo gruppo a casa mia. A mezzanotte, mentre dormivamo, ho sentito bussare forte alla porta. Sono entrati dei poliziotti: uno ha cominciato ad urlare e ad accusarci. Hanno chiesto i documenti relativi al negozio. Ci hanno caricato in macchina: eravamo due capi ed io.

Ci hanno portato ad un commissariato. Ci hanno trasferito in una casa abbandonata. Due poliziotte mi hanno detto di spogliarmi. Sono rimasta con la biancheria intima con la faccia rivolta contro il muro.

Hanno cominciato a gridare: "Voi credete in Dio? Allora cominciate a pregare!"

Mi sentivo umiliata: non lo sapevo, ma fuori dalla camera c'era una telecamera che ci filmava.

Dopo mezz'ora ci hanno detto che potevamo rivestirci e poi hanno chiuso la porta.

La mattina dopo i poliziotti mi hanno chiesto di pagare una "multa" di 5000 yen; ho telefonato a mio marito che alla sera è arrivato con i soldi.

Sono tornata al mio negozio e ho visto che fuori c'era una folla di curiosi che mi puntava il dito contro.



PDF Eraser Free

La mia vicina ha detto che il filmato che era stato fatto mentre eravamo svestiti con la faccia contro il muro era stato mandato in TV per umiliarci.”

Si dà atto che la ricorrente è scossa da crisi di pianto.

“La mia reputazione era totalmente compromessa: non potevo più vivere. Ho cominciato a pregare e mi sono aggrappata alla fede in Gesù Cristo per sopravvivere.

Sono tornata a casa. Mio marito aveva visto le immagini in tv e temendo di dover pagare nuove multe voleva divorziare. All’inizio io volevo rimanere a casa per il bene dei figli. Mio marito alla fine è riuscito a divorziare perché temeva che i miei figli fossero i pericolo.

Io sono stata cacciata di casa e mi sono rifugiata a casa di una mia consorella. Sono rimasta là per un mese.

Poi la mia consorella mi ha consigliato di trasferirmi a Jianxi a casa di un’altra consorella. Con l’aiuto del mio gruppo religioso sono riuscita ad affittare una casa.

Ho ricominciato ad andare casa per casa a diffondere il mio messaggio religioso. Mi sentivo abbastanza sicura, credevo che il peggio fosse passato.

Nel mese di ottobre 2013, il giorno 17, siamo andati a casa di un nuovo proselito. Stavamo leggendo la Bibbia quando abbiamo sentito bussare. Prima che la mia consorella potesse aprire, la porta è stata sfondata con la forza e sono entrati alcuni poliziotti.

Noi eravamo quattro e siamo stati immobilizzati: l’uomo è stato fatto sdraiare con la faccia a terra, mentre noi tre donne siamo state trattenute per le braccia.

I poliziotti erano cinque o sei: erano in divisa.

Ho chiesto: “Perché ci state arrestando?”. Hanno risposto : “Perché siete cristiani non autorizzati”.

Ci hanno arrestato e portato al distretto di polizia; ci hanno separato.

Hanno iniziato ad interrogarmi. Un uomo ha detto che ci stavano pedinando da circa due mesi e che sapevano che io non ero un capo.

All’improvviso mi è arrivata una bastonata all’altezza del polso e mi hanno spezzato le ossa.

L’uomo che mi stava interrogando pensava di non avermi colpito ma in realtà io sentivo un dolore fortissimo.

Mi ha dato degli schiaffi.

Quindi mi ha immobilizzato mettendomi le braccia dietro la schiena una sopra e una sotto la spalla, bloccandomi le mani con le manette . Non riuscivo a stare in piedi e sono caduta in ginocchio. Ho iniziato a piangere e quell’uomo ha inserito una tazza da tè fra la schiena e le braccia provocandomi ancora più dolore.

Ha cominciato a chiedermi: “Chi sono i tuoi capi? Chi è stato il primo a trasmetterti questo credo? Chi ti ha fornito i libri?”



PDF Eraser Free

Avevo così tanto male che non riuscivo neanche a parlare.

L'uomo mi ha tirato su da terra e mi ha sbattuto contro un muro dove c'erano infissi dei chiodi.

Mi sono ferita alle braccia. Perdevo sangue dal naso a causa degli schiaffi ricevuti.

Ho visto le mie scarpe macchiate di sangue. Non mi sentivo più la faccia.

Continuavano a farmi le stesse domande.

Hanno posizionato a terra due mattoni e mi ha costretto a inginocchiarmi sopra. Non riuscivo a stare in equilibrio e sono caduta a terra. Quando cadevo mi rimettevano sui mattoni.

Mentre subivo queste torture le altre persone attorno ridevano di me. Dicevano parolacce, mi chiamavano "prostituta"...

La ricorrente esprime difficoltà e pudore ed ha una crisi di pianto.

"Non riuscivo a respirare. Per il dolore mi sono fatta gli escrementi addosso.

Ero a terra e hanno iniziato a pestarmi le dita dei piedi per vedere se ero ancora cosciente. Io ero incapace di muovermi.

Non so quantificare il tempo, ma penso di essere rimasta nelle loro mani per circa tre ore.

Mi insultavano dicendomi che ero una prostituta che urinava e defecava per terra. Alla fine hanno detto di andarmene perché non avevano ottenuto alcuna informazione da me.

Mi hanno portata fuori di peso e mi hanno lasciata in mezzo alla strada.

Un persona mi ha soccorsa e mi ha portato a casa sua: poi ho scoperto che faceva parte del mio gruppo religioso. Mi ha curato a casa, non mi ha portato all'ospedale.

Per la bastonata ricevuta non riuscivo a muovere il pollice.

Sono rimasta a casa di quella persona per una settimana. Poi sono tornata nella casa che avevo affittato dove per un mese ho cercato di curarmi le ferite.

Ho ricominciato a professare il mio credo ed a fare opera di evangelizzazione.

Tuttavia non mi sentivo al sicuro al punto che per uscire mi travestivo.

Mi sono accorta di essere pedinata: ero vicino a casa mia.

Una vicina di casa mi ha detto che alcune persone facevano domande su di me.

Ho deciso di trasferirmi in un altro villaggio.

Stavo molto attenta ai miei movimenti. Non passavo dove c'erano telecamere e quando facevamo le riunioni chiudevamo tutte le tende dopo esserci accertati che non ci fosse nessuno fuori.

Ho continuato questa vita per circa sei mesi.

Mi sono ancora trasferita in una città della stessa provincia andando a vivere in una via appartata lontano dalle telecamere.

Le mie consorelle mi avevano procurato documenti falsi con cui ho affittato la casa.

Un giorno però una di loro mi ha telefonato avvertendomi che erano state scoperte.



PDF Eraser Free

La sera stessa sono scappata da una consorella che abitava vicino ad un ponte e li ho deciso di abbandonare il Paese.

Nel periodo in cui non lavoravo mi sono mantenuta con i miei risparmi. Per mangiare mi affidavo alla carità delle consorelle.

Il biglietto aereo è stato pagato da mia figlia maggiore che abita a Shangai e lavora come commessa in un negozio del centro della città. E' sposata con un uomo che lavora in una società di trasporti.

La mia chiesa si chiama chiesa luterana.

Mio marito non era credente. Avevo provato a trasmettere il mio credo ai figli, ma dopo la mia vicenda loro avevano paura.

Ho viaggiato con un passaporto valido.

Temo che se facessi ritorno nel mio Paese potrei essere ancora perseguitata o torturata dall'autorità cinese. Ancora oggi non potrei manifestare liberamente la mia fede religiosa.

Ho il terrore di tornare in Cina perché dopo le torture e le persecuzioni ho avuto problemi cardiaci.

In Italia vivo a Milano in via Cogne n. 7. Vivo presso una famiglia per cui lavoro come donna delle pulizie.

A.D.R. Oltre questi episodi salienti ci sono stati altri episodi: sono stata arrestata anche nel 2011.”

Con il provvedimento impugnato, la Commissione ha respinto la domanda di protezione internazionale, ritenendo non sussistente né il fondato timore di persecuzione per uno dei motivi previsti dalla Convenzione di Ginevra né le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria o della c.d. protezione umanitaria.

In particolare, la CT ha ritenuto non fondato il timore paventato dalla ricorrente di subire atti di persecuzione per motivi religiosi in considerazione del basso rango rivestito dalla medesima all'interno della congregazione religiosa di cui faceva parte e della generale non plausibilità delle dichiarazioni fornite nel corso delle due audizioni tenutesi in sede amministrativa.

Il giudizio della CT non può essere condiviso.

A sostegno della propria domanda la ricorrente ha prodotto un certificato medico rilasciato in data 11 settembre 2017 da un medico dell'associazione NAGA di Milano attestante al braccio destro al terzo superiore cicatrice irregolare di circa 3 cm. compatibile con lesione da taglio; al gomito cicatrice lineare di circa 1 cm.; alla base del primo dito della mano sinistra area di circa cm. 3x1 con ipoestesia in esiti trauma da corpo contundente; all'arto inferiore sinistro una piccola cicatrice lineare di circa cm. 1 al ginocchio sinistro.

La certificazione attesta che le lesioni descritte sono compatibili con le percosse ed aggressioni riferite dalla ricorrente.

Costei inoltre prodotto una relazione del Dott. C.M. Botteon Dente, psicologo, attestante disturbi



PDF Eraser Free

del sonno (incubi, insonnia precoce, insonnia tardiva) da cui conseguono stanchezza e frequenti mal di testa, anedonia, scarso appetito, difficoltà mnemoniche miste che includono difficoltà a ricordare eventi remoti e difficoltà ad apprendere nuove informazioni.

Il quadro sintomatologico presentato, in accordo con eventi potenzialmente traumatici emersi nella narrazione spontanea a colloquio, risulta compatibile con un prevalente disturbo post-traumatico da stress.

Quanto agli aspetti della domanda non suffragati da prove, sovengono i parametri delineati dall'art. 3 comma 5 D. L.vo. n. 251/2007 per vagliarne la fondatezza.

Com'è noto, tale disposizione configura una griglia predeterminata di criteri di valutazione delle dichiarazioni del cittadino straniero richiedente e costituisce "unitamente all'art. 8 D. L.vo n. 25 del 2008 relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del Paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale. Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova, possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dell'assenza di strumentalità e della tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, e ciò non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca, ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del Paese" (Cass. 4.4.2013, n. 8282).

In questa prospettiva, il resoconto dell'istante soddisfa i requisiti richiesti in quanto:

- a) ella ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda fornendo una descrizione puntuale delle motivazioni per cui si avvicinò al credo religioso protestante, di quelle per cui se ne allontanò temporaneamente e dell'attività svolta in età matura a sostegno della propria organizzazione confessionale. Ha descritto con dovizia di particolari gli atti di persecuzione subiti in occasione dei due eventi cruciali in cui l'autorità cinese la privò temporaneamente della libertà personale e la sottopose ad umiliazioni, a violenze fisiche e psicologiche di cui la ricorrente porta ancora gli esiti. La sincera partecipazione emotiva con cui la donna ha rievocato tali accadimenti è sintomatica di vivezza del racconto e di aderenza al reale vissuto personale.

Sul punto, le obiezioni della CT in ordine alla laconicità delle dichiarazioni rese in sede amministrativa sono superabili se si tiene conto delle barriere linguistiche, delle difficoltà mnemoniche (attestate anche dall'esperto psicologo) e dello scarso approfondimento con cui



PDF Eraser Free

è stata compiuta l'audizione innanzi alla CT.

- b) Tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi. In particolare, è di tutta evidenza come in considerazione delle modalità illegali ed abusive con cui la ricorrente fu privata della libertà nelle due occasioni principali descritte nel corso dell'audizione ella non sia in possesso di alcun atto o documento ufficiale, come verbali d'arresto o perquisizione.
- c) Le dichiarazioni della ricorrente sono risultate credibili e plausibili. In particolare, sia pure con maggiori particolari, davanti al giudice la ricorrente ha sostanzialmente rievocato la stessa vicenda personale già riferita alla CT e nella memoria predisposta in vista dell'escussione in sede amministrativa.

A parere del giudicante, la ricorrente ha fornito una plausibile spiegazione delle ragioni che la indussero a lasciare il Paese: nonostante i molteplici trasferimenti, infatti, l'autorità cinese aveva dimostrato di controllarla costantemente e di monitorare la sua attività in campo religioso, privandola di ogni libertà di espressione.

Per quanto in seguito si dirà, inoltre, le dichiarazioni della ricorrente non sono risultate in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone in relazione al Paese d'origine.

- d) La ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale il prima possibile e in particolare ancor prima della scadenza del visto turistico con cui era entrata nel territorio dello Stato.
- e) Dai riscontri effettuati, e in particolare dalla documentazione medica acquisita, la ricorrente è in generale attendibile.

La Commissione ha ritenuto inverosimili le dichiarazioni della ricorrente con riguardo al rilascio dei documenti per viaggiare verso l'Italia. In particolare, non sarebbe chiaro – a parere della Commissione – *“come la richiedente possa essere stata ricercata per anni ed allo stesso tempo abbia ottenuto il rilascio di passaporto e del visto e non abbia ricevuto alcuna attenzione nell'uscire dal Paese. Si noti come durante la prima audizione la richiedente dichiarò che sarebbe stato il marito della figlia a farle ottenere i documenti mentre nell'odierna audizione dichiara di averli ottenuti personalmente in due settimane”*.

Rispetto a quest'ultimo profilo, nessuna incoerenza può contestarsi alla ricorrente se si considera che, dalle sue stesse dichiarazioni, emerge che i documenti necessari a lasciare il Paese consistettero nel passaporto (che ha provveduto a richiedere da sola), e nel visto richiesto all'ambasciata italiana (che ha richiesto aiutata dalla figlia a Shanghai).



PDF Eraser Free

La ricorrente ha inoltre spiegato di non aver avuto difficoltà a lasciare il Paese in quanto: *“Dato che le liste erano segrete io non sono stata messa sulle liste dei mandati di arresto Io sono stata arrestata per caso insieme agli altri”* (cfr. pag. 3 verbale audizione).

Invero, la ricorrente mai ha riferito di essere stata ricercata, bastando, per essere arrestati, il fatto stesso di praticare clandestinamente un culto religioso.

In sede di audizione amministrativa, la stessa ha riferito: *“Perché sono stata arrestata anche al nord e sono scappata al sud e sono stata arrestata di nuovo. Secondo me basta credere in Dio per essere arrestati in qualsiasi caso”*, e ancora, *“Non è che appena arrivo in Cina mi arrestano, ma se tornassi in Cina, credendo in Dio, prima o poi mi arrestano perché è già successo quando ero in Cina da nord a sud. Se mi arrestano e mi picchiano, e chissà questa volta potrei rimanere in carcere per sempre”*.

Pur nella semplicità espositiva, è assolutamente chiaro che la ricorrente abbia espresso in maniera chiara il timore di subire atti di persecuzione a causa del suo credo religioso, timore la cui fondatezza può presumersi in considerazione del fatto di aver già subito persecuzioni e danni (art. 3 comma 4 D.L.vo n. 251/2007).

Alla luce dei dettagli offerti, non vi sono motivi per non ritenere credibile la narrazione subita dalla donna, perfettamente riconducibile a quelle esperienze di persecuzione delle *house churches* che la stessa Commissione non esclude in alcun modo, limitandosi a minimizzarle con ciò ignorando il grave trauma subito dalla ricorrente, la quale è stata costretta a lasciare il Paese dove ormai viveva terrorizzata dalle conseguenze della propria pratica religiosa.

Quanto alle informazioni sul Paese d'origine della ricorrente e, in particolare, sulla libertà religiosa nella Repubblica Popolare Cinese si osserva quanto segue.

Sin da una prima lettura del provvedimento impugnato emerge come la Commissione bolognese escluda in maniera quantomeno approssimativa il rischio persecutorio, o comunque di danno grave, in capo alla ricorrente collegato alla propria fede religiosa.

La Commissione non ignora come in Cina vi sia una forte compressione della libertà religiosa, evidenziando che la Costituzione cinese garantisce la sola *“attività religiosa normale”*, di fatto limitata alle sole *“associazioni religiose patriottiche”*, le uniche autorizzate a registrarsi e, dunque, a praticare la propria attività religiosa nella legalità.

Come si legge nel provvedimento impugnato: *“Solo i gruppi religiosi appartenenti ad uno dei cinque “associazioni religiose patriottiche” (buddisti, taoisti, Musulmani, cattolici romani e protestanti) sono autorizzati a registrarsi presso il governo e di tenere legalmente servizi di culto. Altri gruppi religiosi, come i gruppi protestanti non affiliati con l'associazione religiosa patriottica ufficiale o con i cattolici che professano fedeltà al Vaticano, non sono autorizzati a registrarsi*



PDF Eraser Free

come entità legali. *A confermare la repressione delle minoranze religiose non registrate è “The Freedom House”, che nel Report pubblicato il 22 marzo 2012 afferma che tutti i gruppi devono registrarsi presso il governo”.*

Tra queste formazioni religiose non registrate e, pertanto, illegali vi sono le *house churches*, cui appartiene la ricorrente: organizzazioni che svolgono funzioni religiose senza l’approvazione del governo, praticando il loro culto nelle stesse case dei credenti.

Oltre al rifiuto delle autorità del governo, i motivi che possono spingere dette organizzazioni religiose a non registrarsi sono riconducibili – si legge nel provvedimento impugnato - al fatto di non accettare *“regole imposte dal governo che sono in conflitto con le loro convinzioni religiose. In particolare, alcune chiese domestiche si sono opposte alle restrizioni di TSPM/ CCC su evangelizzazione, battesimo e ricezione di materiali religiosi. Inoltre, alcuni gruppi non sono d'accordo con gli insegnamenti di TSPM / CCC secondo i quali le differenze di principi delle varie fedi protestanti possano essere riconciliati sotto un unico "postdenominational organization". Altri non hanno cercato di registrarsi a causa del timore di conseguenze negative nel caso avessero rivelato i nomi e gli indirizzi dei dirigenti della Chiesa.”.*

Pur non negando, dunque, che **“le chiese non registrate sono illegali”**, la Commissione minimizza le conseguenze derivanti dall’esercizio di un culto religioso praticato nell’illegalità, affermando che: *“Tuttavia le confessioni non registrate non dovrebbero essere equiparate con i gruppi che sono stati dichiarati come “evil cults”. Mentre, rigorosamente parlando, entrambi i gruppi sono illegali (dato che operano al di fuori del processo di registrazione), praticamente i gruppi religiosi non registrati sono a volte trattati con un certo livello di tolleranza, mentre gli individui appartenenti a culti/sette sono brutalmente perseguiti”.*

A parere della Commissione, dunque, è la sola persecuzione dei culti e delle sette ad essere brutale, mentre i membri delle *house of churches* – cui appartiene la ricorrente – sarebbero, a volte, trattati con tolleranza.

In realtà, la consultazione della fonte citata dalla stessa Commissione in proposito, ovvero sia l’articolo pubblicato nel marzo 2013 per la rivista australiana **Refugee Review Tribunal** dal titolo *Protestants in China* (doc. 7 prodotto dalla difesa) si evince che sebbene la maggior parte delle chiese non registrate si trovi effettivamente in una zona "grigia" - in quanto, pur non essendo legali, non subiscono interferenze dal governo – tuttavia, in alcuni casi, si è assistito ad azioni molto gravi ai danni di alcune delle chiese non registrate **“che ne hanno causato la loro chiusura; la distruzione delle proprietà della chiesa; la confisca (o il saccheggio) di beni o materiali della chiesa; la loro frammentazione in congregazioni molto più piccole e persino la prigionia del personale di dirigenza” .**



PDF Eraser Free

Azioni queste che pur seguendo procedure regolari, non hanno base legale in quanto, come si legge dalla fonte citata: *“l'attuale rapporto tra le chiese e il governo non è regolato dalla legge ma è meglio descritto come più vicino a un "contratto sociale metaforico basato su incompleti o non articolati intuizioni di ciò che è e non è ammissibile" .*

“Alcune chiese protestanti non registrate – continua la fonte citata – sono ritenute dal governo cinese una minaccia per la sicurezza nazionale o l'armonia sociale e per questa ragione subiscono gravi restrizioni. Il governo attivamente, ma arbitrariamente, limita, aggredisce, intimidisce, detiene e imprigiona: gruppi non registrati o non registrati per ragioni politiche o teologiche; individui che pubblicamente organizzano difesa legale, media o popolare della libertà religiosa; gruppi o dirigenti che si ritengono una minaccia del Partito Comunista. È l'eterogeneità delle prassi, dunque, a consentire alla maggior parte dei gruppi non registrati di funzionare in Cina, ma questa limitata tolleranza non ha rappresentato un riconoscimento ufficiale dei diritti di questi gruppi”.

È dunque già alla luce di questa prima fonte invocata dalla Commissione che non è possibile escludere un rischio persecutorio in capo alla ricorrente, tenuto conto che ai danni di gruppi religiosi non registrati, cui ella faceva parte attivamente nel Paese d'origine, sono documentate vere e proprie persecuzioni.

Dalla stessa fonte citata dalla Commissione emerge chiaramente come ***“a causa delle restrizioni alla segnalazione nei media ufficiali”***, non è possibile quantificare ***l'effettiva entità della pressione persecutoria del governo sulle chiese non registrate.***

Nemmeno può considerarsi dirimente l'ulteriore argomento invocato dalla Commissione, secondo la quale sarebbero a rischio di persecuzioni i soli membri delle *house churches* *“che uniscono ad un profilo religioso alto (vescovi, attivisti religiosi, etc.), anche altre caratteristiche di dissenso politico – sociale”.*

Contrariamente a quanto si legge nel provvedimento di diniego, la ricorrente spiega bene *“le ragioni per cui avrebbe subito una tale pressione dato il proprio basso rango all'interno della house church”.*

In effetti, la donna – pur non rivestendo posizioni di particolare rilievo all'interno dell'*house church* cui era assidua frequentatrice – è stata presa di mira dalla polizia, insieme ad altri fedeli, al fine di ottenere informazioni sulle identità dei loro leader e sui luoghi di riunione, tant'è vero che il primo atto persecutorio descritto avvenne in occasione dell'ospitalità fornita dalla ricorrente ad uno dei capi della chiesa.

In sede di audizione amministrativa, la donna espressamente ha riferito che: ***“Perché il poliziotto voleva solo sapere chi fosse il responsabile e io non lo dicevo e mi hanno lasciato andare. Insieme***



PDF Eraser Free

con me c'erano degli altri fedeli che erano i responsabili di quel gruppo. Li hanno tenuti agli arresti per più di un anno”.

La sig.ra Cai ha puntualmente riferito delle **torture subite da parte delle autorità di polizia** al fine di estorcerle informazioni circa le identità dei leader del gruppo.

In particolare, in occasione dell'ultimo arresto prima della fuga dal Paese, la ricorrente riferisce che: ***“Ma visto che non rispondevo, l'agente prese un bastone di legno e iniziò a colpirmi. Di istinto mi riparai dai colpi con le mani, tanto che furono le mani a venire più colpite, un osso della mano si ruppe, sentii un forte dolore. La parte della mano fratturata non è più guarita da allora. Se quelle sferzate avessero colpito la mia testa, oggi probabilmente sarei morta. Ma lui esasperato dalla rabbia non si fermò e mi diede una serie di schiaffi, quindi mi afferrò per un avambraccio e portandolo sulle mie spalle lo bloccò con le manette al polso dell'altro mio braccio torto dietro la mia schiena. Piangevo dal dolore, sentivo come se le articolazioni della spalla stessero per rompersi, potevo stare solo con la testa alzata, semi inginocchiata, non osavo muovermi, pensavo di far loro compassione coi miei lamenti, ma questi invece mi infilarono una bottiglia d'acqua sulla schiena per rendere il dolore ancora più acuto. Sentivo un dolore paralizzante a tutte le ossa della parte superiore del corpo, sudavo freddo. Nel mentre un agente mi diceva che se avessi rivelato almeno uno dei luoghi in cui riunivamo lui mi avrebbe lasciato andare. Mi chiedeva di tradire come Giuda aveva fatto con Gesù, "puoi scordartelo" pensavo io. Ma quello vedendo che non rispondevo prese a colpirmi finché caddi a terra. Lui afferrò le manette che mi fermavano i polsi dietro la schiena e mi rimise in piedi, in quell'istante credevo sembrava che sarei morta per il dolore.***

Poi mi afferrò per sbattermi contro il muro, avevo le spalle al muro. Sudavo per il dolore e perdeva sangue dalla bocca, il sangue mi cadeva sulle scarpe. Perché potevo respirare solo con la bocca aperta, come se non potessi più usare il naso per respirare, le labbra erano ferite, e tutta la forza che avevo era profusa nello sforzo di respirare. Credo di essere scampata per un pelo alla morte. (...).

La rabbia degli agenti volta a farmi capitolare arrivò al punto da farmi inginocchiare su due mattoni posti sul pavimento mentre loro afferravano le manette che mi stringevano i polsi, immaginate il dolore, riuscii a mantenere la posizione solo per pochi minuti prima di cadere a terra, ma l'agente tornava a tirarmi su e a posizionare le mie ginocchia sui due mattoni, costringendomi a quella posizione, una tortura ripetuta che mi prendeva il respiro fino allo spasmo. Ma essi sembravano trarne piacere: «Ti piace? metodi per raddrizzarti ce ne sono tanti, sai?» Visto che non rispondevo, ripetevano: «Non basta? Ancora una volta!».



PDF Eraser Free

Dopo due o tre ore di queste torture, il mio corpo era esausto dal dolore. Caddi a terra incapace di muovermi, mi ero fatta tutto addosso, incapace di reagire, pensavo che stavo per morire, ma continuavo in silenzio a pregare Dio. (...) Poi il poliziotto malvagio che mi interrogava iniziò a pestarmi i piedi provocando grosse tumefazioni, ma niente, non raggiungevano lo scopo.

A quel punto, un agente disse: «Ma che schifo questa donna rivoltata nella sua urina e nei suoi escrementi, che puzza!». Al che, il loro comandante rivolto a me disse: "Senti puzzona, non dire una parola, e fila via".

Assai significativa è apparsa anche la descrizione delle umiliazioni subite dalla ricorrente: in occasione del primo episodio fu spogliata, rimanendo soltanto con la biancheria e messa faccia al muro: in quelle condizioni fu filmata e le immagini vennero diffuse pubblicamente.

In occasione del secondo episodio, i persecutori apostrofarono la donna con ingiurie del tipo “prostituta” particolarmente offensive per la sensibilità e il senso del pudore dimostrati dall’istante.

Quanto alle obiezioni inerenti alla vaghezza delle dichiarazioni relative “*al proprio profilo religioso, alle ragioni della conversione, al professare la religione cristiana in Cina, all’appartenenza ad una house church*”, la Commissione ha evidenziato che la ricorrente “*pur essendo istruita e pur essendo cristiana da più di 35 anni sia molto evasiva nelle risposte legate alla religione*”.

In realtà, la cittadina cinese ha sempre affermato di aver frequentato soli 5 anni di scuola a partire dall’età di 15 anni.

La **scarsa scolarizzazione**, oltre che la **traumatizzazione subita**, sono entrambi elementi che spiegano la semplicità delle risposte della ricorrente (la quale ha comunque risposto ad ogni domanda).

Vero è che la violazione dei diritti umani fondamentali può ricondursi ad un atto di persecuzione rilevante non solo a causa della sua pluralità, ma per la sua stessa gravità, com’è stabilito ai sensi dell’art. 7 co. 1 lett. a) D.lgs. 251/2007.

Norma questa secondo cui: “*Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti*”, con ciò qualificando entrambi i presupposti come alternativi.

Nel caso di specie, indubbio è che la libertà religiosa debba ergersi al rango dei diritti umani fondamentali, avendo essa riferimento sia le libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, sia i diritti fondamentali garantiti dal diritto europeo e dalle Convenzioni internazionali.



PDF Eraser Free

Tornando all'esame della situazione del Paese d'origine, in Cina si è assistito ad un recente aggravamento della persecuzione religiosa ai danni dei cristiani.

Da numerosissime e autorevoli fonti internazionali emerge, invero, una situazione di indubbio grave pericolo per la comunità cristiana in Cina.

Valga far riferimento in proposito al recentissimo **Rapporto della Commissione delle Nazioni Unite sulla Libertà religiosa dell' aprile 2017 (doc. 9 prodotto dalla difesa)**, ove si denuncia che: *“Nel 2016, il governo cinese ha continuato la sua campagna per rimuovere le croci e demolire le chiese. Dal 2014 le autorità hanno rimosso le croci o le chiese demolite in più di 1.500 sedi in provincia di Zhejiang. Il governo ha anche individuato gli individui che si oppongono alla campagna. Nel febbraio 2016, il pastore protestante Bao Guohua e sua moglie Xing Wenxiang, provenienti da Zhejiang, sono stati condannati rispettivamente a 14 anni e 12 anni di prigionia per opporsi alle rimozioni trasversali. Ulteriori rimozioni e demolizioni si sono verificate altrove nel paese. In un esempio particolarmente grave dall'aprile del 2016, Ding Cuimei, moglie del capo della chiesa, Li Jiangong, soffocò a morte cercando di proteggere la loro house church nella provincia di Henan da un bulldozer durante una demolizione ordinata dal governo. Nel marzo del 2016, le autorità hanno rilasciato l'avvocato per i diritti umani Zhang Kai in custodia dopo averlo arrestato in segreto per sei mesi e costretto a rilasciare una confessione televisiva. Il 27 dicembre 2016, la polizia ha convocato Zhang alla stazione di polizia e lo ha arrestato per due giorni prima di rilasciarlo di nuovo. Zhang è noto per il suo lavoro per conto di individui e di chiese colpite dalla rimozione trasversale del governo e ordini di demolizione della chiesa.*

Nel 2016, le autorità cinesi hanno arrestato i cristiani per aver mostrato la croce nelle loro case e la stampa di materiali religiosi, minacciando i genitori di non portare i loro figli in chiesa e impedendo loro di tenere alcune attività religiose. Nell'agosto del 2016, una corte cinese ha scoperto che il leader della chiesa underground e la libertà religiosa sostengono Hu Shigen colpevole di sovversione e lo ha condannato a sette anni e mezzo di carcere e altri cinque anni di privazione dei diritti politici. Nel gennaio 2017, una corte cinese ha condannato il Pastore Yang Hua, noto anche come Li Guozhi, a due anni e mezzo di carcere. Originariamente detenuto nel dicembre 2015, Pastor Yang ha presieduto la chiesa di Living Stone, una house church non registrata nella provincia di Guizhou” .

Questo quadro è confermato dal **Rapporto 2017 di Freedom House – China (doc. 10 prodotto dalla Difesa)**, che denuncia come: *“Il piano di CA per una "gestione globale" di tutte le attività religiose e le organizzazioni e la "sinizzazione" della religione in Cina, presentato in una conferenza di partito di aprile, ha ulteriormente limitato la portata delle libertà religiose. Il governo ha continuato a imporre condizioni che si avvicinano alla legge marziale nelle regioni*



PDF Eraser Free

tibetane e Uighur del paese, rifiutando di riesaminare le politiche di repressione fallite per questi gruppi di minoranze etniche”.

Nello stesso senso anche l'ultimo **Rapporto di Amnesty International 2017**, ove viene confermato il preoccupante aggravamento alla libertà religiosa degli ultimi anni: *"Le modifiche proposte alla normativa sulle questioni religiose, rese pubbliche il 7 settembre, avrebbero esteso a diverse autorità il potere di monitorare, controllare e sanzionare alcune pratiche religiose. Le modifiche, che enfatizzavano la sicurezza nazionale con l'obiettivo di frenare "infiltrazioni ed estremismo", potrebbero essere impiegate per reprimere ulteriormente i diritti alla libertà di religione e di credo, soprattutto per buddisti tibetani, uiguri musulmani e chiese non riconosciute. Nel corso dell'anno si è intensificata la campagna, lanciata nel 2013, per demolire le chiese e rimuovere le croci cristiane dagli edifici nella provincia di Zhejiang. Secondo organi d'informazione internazionali, a fine anno erano state rimosse più di 1.700 croci, scatenando una serie di proteste.*

Il 25 febbraio, Zhang Kai, un avvocato che aveva offerto assistenza legale alle chiese colpite, è apparso alla televisione di stato, smagrito ed esausto, in una "confessione" videoregistrata. Era stato inizialmente arrestato nel 2015, perché sospettato di crimini contro la sicurezza dello stato e "disturbo dell'ordine pubblico"; in seguito è stato posto sotto "sorveglianza residenziale in una località designata". Il 23 marzo è stato rilasciato senza spiegazioni ed è tornato nella sua città natale nella Mongolia interna.

Il 26 febbraio, Bao Guohua e sua moglie Xing Wenxiang, pastori della città di Jinghua, nella provincia di Zhejiang, sono stati condannati rispettivamente a 14 e 12 anni di reclusione per essersi appropriati di denaro della loro congregazione e per aver "radunato una folla per disturbare l'ordine sociale". Bao Guohua aveva manifestato esplicitamente la sua opposizione alla rimozione delle croci dalle chiese."

Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi fondato il timore della ricorrente di subire in caso di rientro nel Paese d'origine atti di persecuzione per motivi religiosi. Sussistono pertanto gli elementi costitutivi del diritto allo status di rifugiato di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, in quanto la ricorrente è fuggita dalla Cina nel 2015 per sottrarsi alla persecuzione subita dalle autorità dello Stato cinese unicamente a causa della sua appartenenza religiosa alla comunità cristiana non registrata.

Gli artt. 2-7 del d.lgs. 251/2007, attuativo della Direttiva 2004/83/CE, ripropongono per gran parte il contenuto della citata Convenzione del 1951, pur non esaurendolo, tant'è che l'art. 7, nell'analizzare il concetto di persecuzione, vi ricomprende i provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori, il rifiuto di accesso al sistema giudiziario, e



PDF Eraser Free

molti altri, e, in ogni caso, gli atti che rappresentano “una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti umani” (art. 7, co. 1 lett a) d.lgs. 251/2007).

L’ art. 15 della CEDU, al paragrafo 2, afferma l’assoluta inderogabilità degli articoli 2 (*Diritto alla vita*), 3 (*divieto di tortura e di pene o trattamenti inumani e degradanti*), 4, par. 1 (*divieto di riduzione in schiavitù o servitù*), e 7 (*nessuna pena senza legge*). Dunque, attraverso il richiamo all’art. 15 della CEDU – Convenzione del 1955 e dunque successiva a quella del 1951 sui rifugiati – può dirsi oggi ampliato il contenuto stesso della definizione di rifugiato, presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale.

Orbene, il caso di specie rientra pienamente nella definizione di rifugiato di cui agli artt. 2 e 7 del d.lgs. 251/98, a causa del fattore religioso.

La ricorrente ha già subito terribili torture, costretta a trasferirsi di città in città, e pertanto ha un serio e concreto timore di essere nuovamente perseguitata in caso di rientro nel Paese di origine.

Le spese di lite possono essere integralmente compensate, tenuto conto della particolarità del caso e della materia trattata.

P.Q.M.

Il Giudice in totale accoglimento del ricorso proposto da

riconosce alla stessa il diritto allo status di rifugiato.

Spese compensate.

Bologna, 09/10/2017

Il Giudice

dott. Raffaella Mascarino

